



AVVISO PUBBLICO

OGGETTO:	CONTENIMENTO E PULIZIA DELLA VEGETAZIONE SUI TERRENI ADIACENTI IL TRACCIATO FERROVIARIO.
----------	---

Il Sottoscritto Responsabile del Settore IV – Lavori Pubblici e Manutenzioni -

VISTA l'Ordinanza Sindacale n°04 del 27 Marzo 2018, emanata ai fini di quanto in oggetto;

VISTA la nota prot. n°7820 del 29.05.2019 della Soc. R.F.I. S.p.A (Rete Ferroviaria Italiana), società che gestisce le reti ferroviarie italiane, con la quale viene richiesto un provvedimento ad hoc con riferimento a quanto prescritto nel D.P.R. 753/1980 di seguito richiamato:

- **Art. 48:** *E' vietato dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze ... omissis.*
- **Art. 52:** *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50 ... omissis.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Art. 55: *I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale ... omissis.*

RENDE NOTO

a tutti i proprietari e/o possessori di terreni confinanti con la linea ferroviaria Adriatica nel Comune di Fossacesia, che in merito al predetto dettato normativo vige l'obbligo:

- 1. di provvedere alla potatura e/o taglio dei rami di alberi e/o altre essenze arboree che possono arrecare interferenza con le predette infrastrutture;**
- 2. di tenere sgombri i terreni da vegetazione secca, per tutto il periodo estivo a maggiore rischio incendi, per un fascia di rispetto di almeno 20 mt. dal confine ferroviario, avendo accortezza di circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una fascia della larghezza di almeno cinque metri, da tenere costantemente arata;**

Dalla residenza comunale, li 03 Giugno 2019.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
(Ing. Silvano SGARIGLIA)

SETTORE IV° - Lavori Pubblici e Manutenzioni

Via marina n. 18 | Fossacesia | 66022 | Chieti | tel. 0872.622240 | fax. 0872622234 | P.IVA 00182910695 |
manutenzioni@comune.fossacesia.ch.it | comune@pec.fossacesia.org | www.fossacesia.gov.it